COMUNE DI SAN FERDINANDO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30.09.2025

Art. 1

Normativa nazionale e regionale di riferimento

Il presente Regolamento costituisce attuazione specificazione locazione delle disposizioni di disciplina del servizio di noleggio con conducente, espletato con l'impiego di autovetture, atte al trasportare fino a nove persone, conducente compreso, dall'art. 85 del D. L.gs. 285/92, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, di seguito denominato servizio di N.C.C. Tale servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:

- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 Febbraio 1992 n. 104 art. 8;
- D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;-
- D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;-
- Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone diversamente abili);
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente;
- dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- dalla legge regionale Calabria n. 23 del 07.08.1999;
- dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'alt. 4 della legge 15 gennaio 1992. n. 21;
- dall'art. 6 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n, 248;
- Legge n. 14/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1 13 del 29/03/2018..."iscrizione al ruolo dei conducenti ...;
- D.L. 29/12/2018, n. 143;
- regolamento CCIAA sull'attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.I 13 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 del 1 1.02.2019, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GLI Serie Generale n. 36 del 12-02-2019);
- dalla circolare del Ministero dell'interno del 28/02/2019 prot. 300/A/1840/19/149/2019/01;
- Legge regionale 7 agosto 2023 n.37
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di NOLEGGIO CON AUTOVETTURE di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla L.R. 7 agosto 2023, n 37.

Art.3

Definizione del servizio

1. I servizi di N.C.C. definiti dalla legge n. 21/1992 "autoservizi pubblici non di linea" provvedono al trasporlo individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ed una l'unzione turistica)
2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciale dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi con le modalità con i servizi di linea)
3. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad utenza specifica) La richiesta del servizio NCC può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
4. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. avviene, rispettivamente, nelle rimesse in concessione al vettore presso le quali gli stessi veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza o presso gli enti per cui la ditta è titolare di convenzioni. Si richiede che oltre alla sede operativa del vettore, la rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 4

Determinazione del numero delle autorizzazioni destinate al servizio noleggio con conducente.

1. Il numero dei veicoli destinati al servizio è stabilito in complessive :

   - n. 5 autorizzazioni per servizio N.C.C. con autovettura;

Art. 5

Caratteristiche generali dei veicoli

1. I veicolii adibiti al servizio N.C.C. devono:

   a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

   b) di essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;

   c) avere facile accessibilità;

   d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;

   e) essere collaudati da parte dei competenti Organi per lo specifico servizio;

   f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (nel caso di autoveicoli);

   g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattali per il trasporto di soggetti diversamente abili;

   h) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio";

   i) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune, nonché il numero dell'autorizzazione;

j) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 6

Sostituzione dei veicoli

1. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi. In tale ipotesi sulla licenza o sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta)

Art. 7

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di "N.C.C." sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzativo a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata un'autorizzazione" per il servizio N.C.C., ai sensi della normativa vigente.
2. Possono divenire titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone giuridiche e fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.
3. Le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.
4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservali a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta)
5. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 8

Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C con la licenza del servizio di taxi.
2. Non e’ ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di piu’ autorizzazione per l’esercizio di N.C.C.

Art. 9

Condizioni e forme d'esercizio

1. I servizi di N.C.C. devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 113 del 29/03/2018 ..."iscrizione al ruolo dei conducenti ...c in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei veicoli.

2. E fatto obbligo ai titolari di autorizzazione N.C.C. di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.
3. I titolari delle autorizzazioni N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. E consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi collettivi di cui all'art.7. comma I, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata) In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia indirizzata al comune con contestuale presentazione della seguente documentazione:

   a) copia dell'atto con la quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;

   b) certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;

   c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente.

6. La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.
7. Nella licenza o nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 10

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi indicati dall'utente.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. Si consente l'utilizzo per le prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, di strumenti tecnologici e si dispone che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sull'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio e consentito iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, che risultino dal foglio di servizio.
5. Viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 12

Requisiti per l'esercizio del servizio

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario:

   a) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea;

   b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n.21/1992, della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. I 13 del 29/03/2018 ..."iscrizione al ruolo dei conducenti ..."ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;

   c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 1.3;

   d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;

   e) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra licenza TAXI o altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune;

   f) non essere titolare di licenza TAXI o di autorizzazione N.C.C. ;

   g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

h) avere la disponibilità di una delle rimesse, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di San Ferdinando;

i) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare o da dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga;

j) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima)

2. Per l'esercizio di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai lini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio.

Art. 13

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o licenza:

a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione:

b) essere incorso in provvedimenti adottali ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso:

c) essere stato dichiarato tallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;

e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passale in giudicalo, per delitti non colposi, aperte restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme dei Codice della Strada)

Art. 14

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di bando di pubblico concorso indetto dal Comune.
2. Le autorizzazioni per noleggio autovetture disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque tutte le autorizzazioni o licenze che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i criteri preferenziali indicati nell'ari. 18, alle persone fisiche e giuridiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facciano richiesta nei tempi c nei modi indicati nel bando stesso.
3. Il concorso deve essere indetto entro 90 giorni dalla data in cui si rendono formalmente disponibili le autorizzazioni.
4. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune e come previste dalla norme vigenti in materia)
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'indizione di un nuovo bando.

Art. 15

Contenuti del bando

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere;

   a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;

   b) i requisiti richiesti per. l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;

   c) l'indicazione dei titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'alt. 18 del presente Regolamento;

   d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

Art. 16

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni dovranno essere presentale al Comune nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.
2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:

   a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, lutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo;

   b) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 17

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione Comunale così composta:

   a) dirigente o funzionario o da lui delegato del servizio interessato in qualità di Presidente;
   b) due membri interni scelti tra i dipendenti comunali.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui all'art. 15, lettera d) del presente Regolamento.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal responsabile del servizio competente.

Art. 18

Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione.

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.
2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili.

Art. 19
Titoli preferenziali.

1. Costituiscono titolo preferenziale:
   a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 2 anni;
   b) non-essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida)
   c) essere residente nel Comune di San Ferdinando.
2. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e per quanto stabilito dalle normi vigenti in materia per almeno trenta giorni ed ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione.
3. I posti di organico nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzandola graduatoria fino ad esaurimento.

Art. 20

Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata)

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo richiesta di proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 12.

Art. 21

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il responsabile del servizio incaricato, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.
2. Le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio ed eventualmente del mezzo sostitutivo e l'ubicazione della rimessa)
3. Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 22

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza)
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri trenta giorni qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 23

Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1. della legge n. 21/1992, ovvero:

   a) sia) titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;

   b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

   c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;

2. Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda al responsabile del servizio competente indicando la persona designala per la suddetta voltura) Il subentrante deve avere almeno una rimessa nel territorio di San Ferdinando. La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d'azienda, di dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché, della documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente

Regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati. Acquisita la necessaria documentazione, il funzionario incaricato rilascia al subentrante l'autorizzazione.

3. Nel caso di cui al comma I, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione medica) Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza) Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei veicoli.
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante.
5. A colui che abbia trasferito una autorizzazione N.C.C., rilasciata da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

Art. 24

Trasferibilità per causa di morte

1. In caso di morte dell'autorizzazione N.C.C. può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per esercizio dell'attività.
2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:

   a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;

3. In ogni caso, qualora col decesso dei titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentilo agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni.
4. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Art. 25

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti veicoli, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche del presente Regolamento.

2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In diletto, previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 26

Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. avviene, rispettivamente, nelle rimesse in concessione al vettore presso le quali gli stessi veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza o presso gli enti per cui la ditta è titolare di convenzioni. Si richiede che oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del Comune che ha rilascialo l'autorizzazione.
2. E' possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni interessati.

Art. 27

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei veicoli.

Art. 28

Trasporto dei soggetti diversamente abili

1. Ai sensi dell'alt. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi N.C.C. sono accessibili a tutte le persone diversamente abili e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli.
2. Tutti i veicoli adibiti ai servizi di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti per soggetti diversamente abili.
3. I veicoli in servizio di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978. n. 384.

Art. 29

Interruzione del trasporto

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato lino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

Art. 30

Ferie ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione al competente ufficio comunale.
2. Il titolare di autorizzazione N.C.C., in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune
3. Ai fini della cessione del titolo autorizzatone il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa)

Art. 31

Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa

1. Il titolare di autorizzazione N.C.C. sono tenuti a comunicare (con semplice denuncia) all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e, nel caso di autorizzazione N.C.C. anche il cambiamento dell'ubicazione della rimessa) Tale comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

Art. 32

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

   a) prestare il servizio;

   b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

   c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

   d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

   e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

   f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

   g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto:

   h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. E fatto divieto di:

a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati c/o pattuiti:

c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attivita';

d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissale dall'Amministrazione comunale e fumare;

3. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.34

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo/Servizio di Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine.

Art.34

Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinali da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto;
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo/Servizio di Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine.

Art. 35

Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 36

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:
   a) alla violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 34;

   b) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi degli artt. 5 e 41 del presente Regolamento;

c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'alt. 6 della legge n.21/1992;

2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva;
3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

Art. 37

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate nei seguenti casi:

a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.35 del presente Regolamento;
d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. La revoca è disposta dal responsabile del servizio competente.

Art. 38

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli art. 22 e 23 del presente Regolamento;
d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
e) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore ci quello stabilito dal presente Regolamento.

2. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente.

Art. 39

Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanali dall'Amministrazione Comunale.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.